

VERBALE ASSEMBLEA



Adeguamento statutario ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017

Il giorno venerdì 18 settembre 2020 , alle ore 21,30 , presso l'ANFFAS in via Castellaro 1, Comune di Carrara, si è riunita l'Assemblea ordinaria del "Club Alpino Italiano-Sezione di Carrara" iscritta al nr. MS-226 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche.

Viene eletto Presidente di Assemblea il socio Emilio Faggioni che dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretaria Daniela Galimberti.

Il Presidente constata la presenza, in proprio, di nr. 57 soci,

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente di Sezione Luigi Vignale illustra l'argomento all'ordine del giorno e spiega che, con la riforma del Terzo settore, disciplinata dal D.Lgs. 117/2017, è stato istituito il Registro Unico Nazionale al quale il Consiglio Direttivo suggerisce di iscriversi per continuare ad usufruire delle attuali agevolazioni amministrative, fiscali, nonché del diritto a partecipare al contributo del cinque per mille, previste dalla legge; tale iscrizione comporta tuttavia l'adeguamento dello Statuto alle norme previste dal suddetto Decreto.

Il Presidente apre la discussione e, dopo ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

Il Presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, n. 57; contrari n. zero; astenuti n. zero.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il nuovo testo dello Statuto dell'associazione che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente deliberazione.

Si dà mandato al Presidente di Sezione di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato

Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente, dal co. 3 e dal co. 5 dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche.

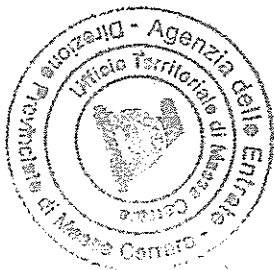
Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 23,45 , dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Palmerino L. Lando

Il Presidente

Emilio Fara



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Massa Carrara
Ufficio Territoriale di Massa Carrara

ATTO RECEPITO DEL 27 OTT. 2020
NELLA SERIE 3 AL N. 1531
SUL QUALE SONO STATI REATTI
EURO *Esente*

L'addetto al servizio (*)

Crescenzo RASILE

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO
del
"C.A.I.-Club Alpino Italiano"
Sezione di Carrara APS-ETS



TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione e Durata

E' costituita, con sede legale in Carrara, l'Associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO- Sezione di Carrara APS - ETS", con sigla " C.A.I -Sezione di Carrara APS - ETS", struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti. E' soggetto di diritto privato, dotato di proprio ordinamento che le assicura una autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale. Si rapporta al Raggruppamento regionale Toscano del Club Alpino Italiano. L'associazione ha durata illimitata. L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. I membri dell'Associazione sono di diritto soci del C.A.I.

Art. 2 - Natura

L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed improntata ai principi di democraticità, uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del Club Alpino Italiano. *Essa opera in forma di azione prevalentemente volontaria.*

SCOPI E ATTIVITA'

Art. 3 - Scopi e attività

L'Associazione ha per scopo di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne specie quelle del territorio in cui svolge l'attività sociale, ovvero le Alpi Apuane e l'Appennino Tosco Emiliano- Ligure, e la tutela del loro ambiente naturale, *e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice Terzo Settore), aventi ad oggetto:*

1. *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;*
2. *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;*
3. *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
4. *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.*

Per conseguire tali scopi e attività, l'Associazione provvede:

- a) a tutelare gli interessi generali dell'Alpinismo e a collaborare con tutti gli Enti, pubblici e privati, che si occupano, nell'ambito locale, dei problemi connessi all'Alpinismo;

Allegato A
Emilio Fenu

- b) a promuovere la conoscenza e lo studio della Montagna e, in special modo delle Alpi Apuane e dell'Appennino ToscoEmiliano- Ligure;
- c) alla realizzazione, alla manutenzione, ed alla gestione di rifugi e bivacchi;
- d) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine, e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
- e) alla diffusione della frequentazione della montagna e alla organizzazione di iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- f) alla indizione e programmazione, in accordo con le apposite scuole competenti in materia, o alla organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per attività alpinistiche, escursionistiche, scia-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- g) alla programmazione e collaborazione con le apposite Scuole del C.A.I. competenti per materia, per la formazione di Soci dell'associazione come istruttori di alpinismo, scialpinismo, arrampicata libera ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. e) e f);
- h) alla promozione, anche in collaborazione con Enti e Associazioni locali, di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche per la diffusione della conoscenza di ogni aspetto della montagna;
- i) a promuovere e assumere ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- j) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con le altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- k) a pubblicare il periodico sezionale denominato " Alpe di Luni" del quale è editrice e proprietaria;
- l) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, la cartografia e l'archivio;
- m) b ad assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.
- E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle ad esse connesse.



Art. 4 - Locali sede

Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività istituzionali. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente, da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, del Presidente.

TITOLO II

SOCI

Art. 5 - Soci

Sono previste *unicamente le seguenti categorie di Soci contemplate dallo Statuto del Club Alpino Italiano* : benemeriti, ordinari, familiari e giovani.

Sono

- a) soci benemeriti, gli Enti pubblici, privati, le Associazioni, le Fondazioni e le Istituzioni che conseguono l'iscrizione ad una sezione versando alla stessa un notevole contributo;
- b) soci ordinari, le persone di età maggiore di anni 18;
- c) soci familiari, i componenti della famiglia del socio ordinario, con esso conviventi, di età maggiore di anni diciotto;
- d) soci giovani, i minori di anni diciotto;

All'Associazione possono iscriversi, quali aggregati, i soci di altre sezioni CAI.

Gli aggregati versano la quota annuale ridotta che verrà stabilita dal Consiglio Direttivo; ricevono un apposito tesserino comprovante la qualità di aggregato e hanno tutti i diritti dei soci, escluso l'elettorato attivo o passivo.

E' ammessa l'iscrizione di soci cittadini stranieri;

Il Socio della Sezione (persona fisica) che abbia acquisito particolari meriti alpinistici o benemeritenze nell'attività Sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d'onore della Sezione stessa.

Partecipano alla attività della Sezione con gli stessi diritti dei Soci ordinari i Soci CAI appartenenti alle Sezioni nazionali che versano la quota associativa sezionale fissata dall'Assemblea.

I soci devono mantenere un comportamento ispirato ad una corretta e civile convivenza. I soci, nello svolgimento dell'attività sociale, devono valutare che le loro capacità siano all'altezza dell'impegno e delle difficoltà prevedibili, gestendo ed attenuando i relativi rischi ed accettando quelli residui.

Art. 6 - Ammissione

Chiunque intenda aderire al Club Alpino Italiano deve presentare domanda al Consiglio Direttivo della Sezione, completa dei propri dati anagrafici e dell'autorizzazione al trattamento dati, su apposito modulo, *anche on-line*. controfirmato da almeno un Socio presentatore, iscritto alla Sezione da almeno due anni. Se minore di età la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la patria potestà.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno ha effetto per l'anno successivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto dell'Associazione, nonché le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo della Sezione alla quale è stata presentata la domanda, *nella prima seduta successiva*, decide sull'accettazione o eventualmente, in alternativa, esprime la condizione risolutiva di diversa volontà.

In caso di avveramento della condizione risolutiva esercitata dal Consiglio Direttivo della Sezione, chi ha presentato la domanda di adesione può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Proviviri.

Sia in sede di ammissione all'Associazione sia nel corso della vita associativa, non è ammessa alcuna discriminazione di genere, etnica, di ordine politico, religioso, economico e sociale.

Art. 7 - Quota associativa

Il Socio è tenuto a corrispondere alla Sezione:

- a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione in formato cartaceo oppure elettronico;
- b) la quota associativa annuale, nella misura che verrà stabilita anno per anno dall'Assemblea dei Soci;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

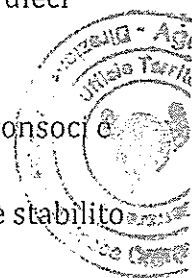
Il Socio non in regola con i versamenti non potrà partecipare alla vita sezionale, nè usufruire dei servizi sociali, né ricevere pubblicazioni. Il Socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale e perde immediatamente tutti i diritti spettanti ai soci; la morosità emerge automaticamente dai sistemi informatici in dotazione alla Sede legale dell'Ente.

Non si può riacquistare la qualifica di Socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento delle quote associative annuali arretrate limitatamente agli ultimi dieci anni.

e) I soci ordinari, familiari e giovani hanno diritto:

- . a usufruire dei rifugi del Club Alpino Italiano con parità di trattamenti rispetto ai consoci e a condizioni preferenziali rispetto ai non soci;
- . a usufruire dei rifugi delle Associazioni alpinistiche italiane ed estere con le quali è stabilito trattamento di reciprocità con il C.A.I.;
- . a usufruire del materiale tecnico, bibliografico, foto cinematografico degli Organi centrali e della Sezione, a norma dei rispettivi statuti;
- . ad essere ammessi alle scuole e ai corsi istituiti dagli Organi centrali e dalla Sezione, nonché a tutte le manifestazioni didattiche e tecnico culturali organizzate dai suddetti organismi, sempre a norma dei rispettivi Statuti;
- . a usufruire delle polizze assicurative, stipulate dagli Organi centrali, ricorrendone le condizioni regolamentari;
- . ad avere libero ingresso nella sede della Sezione e a partecipare a tutte le manifestazioni da essa organizzate a norma di statuto;
- . a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza, uscite dopo l'arrivo della comunicazione del nominativo del socio alla segreteria generale e l'impostazione o la variazione della relativa registrazione anagrafica. I soci-in regola con l'iscrizione riceveranno le pubblicazioni sociali spettanti edite entro il 31 marzo dell'anno seguente;
- . a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia consentito dal Comitato Centrale, a fregiare dello stemma sociale le proprie pubblicazioni e le proprie opere dell'ingegno;
- . a partecipare alle Assemblee della Sezione, nonché a tutte le attività del sodalizio e a godere dei benefici stabiliti a favore dei soci;

I soci ordinari e familiari hanno diritto di voto nelle Assemblee della Sezione e ad esercitarvi l'elettorato attivo o passivo, nonché ad assumere incarichi nel sodalizio, I soci ordinari, familiari e giovani della Sezione possono aggregarsi ad altra Sezione, rimanendo inclusi a tutti



gli effetti nel conteggio del numero della Sezione, in tal caso i soci ammessi ad altra Sezione devono corrispondere alla Sezione presso la quale si sono aggregati una quota associativa sezionale.

. a esaminare i libri sociali;

I soci non hanno alcun diritto al patrimonio sociale.

Art. 8 - Partecipazione all'attività associativa

La partecipazione all'attività associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale. Non sono ammesse iniziative dei Soci in nome della Sezione del CAI, se non da questa autorizzate. Non sono ammesse altresì iniziative o attività dei Soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dalla Sezione o dal CAI. Le prestazioni fornite dai Soci sono volontarie e gratuite.

Art. 9 - Dimissioni

Il Socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Il Socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione.

Il trasferimento da una Sezione ad un'altra, da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, avviene tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede legale dell'Ente ed ha effetto dalla data della notifica alla Sezione di provenienza.

Art. 10- Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde: per dimissioni, morosità, provvedimento disciplinare, per morte del Socio o estinzione della persona giuridica che abbia conseguito l'iscrizione come socio benemerito.

Art. 11 - Sanzioni disciplinari

Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del Socio che tenga un contegno *non* conforme ai principi informativi del Club Alpino Italiano ed alle regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

La competenza per l'irrogazione della sanzione della radiazione è posta in capo al Consiglio Direttivo sezionale. Il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo sarà obbligatoriamente comunicato al CDC, che provvede alla eventuale ratifica previa convocazione e ascolto delle parti. Nel caso non ritenga di confermare il provvedimento, il CDC restituisce il procedimento al Consiglio Direttivo della Sezione per l'eventuale applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Art. 12 - Ricorsi

In conformità ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal Regolamento disciplinare, contro le deliberazioni e i provvedimenti degli organi sezionali ritenuti in violazione del presente statuto il Socio può presentare ricorso al Collegio entro trenta giorni dalla delibera o dalla presunta violazione, presentando motivato reclamo: in prima istanza al Collegio sezionale dei Probiviri per il tentativo di conciliazione, successivamente al Collegio Regionale

o Interregionale dei Probiviri competente per territorio, quale organo giudicante di primo grado. Il Socio ed il Consiglio Direttivo della Sezione possono presentare ricorso avverso le decisioni di primo grado avanti il Collegio Nazionale dei Probiviri del Club Alpino Italiano.

TITOLO III SEZIONI

Art. 13 - Organi della Sezione

Sono organi della Sezione *almeno* i seguenti:

- a) - l'Assemblea dei Soci;
- b) - il Consiglio Direttivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Segretario;
- e) - l'Economo;
- f) - il Tesoriere;
- g) - il Collegio dei Revisori dei Conti;
- h) - il Collegio dei Probiviri;

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e non possono essere affidate che a soci maggiori di età, iscritti all'Associazione da almeno due anni.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 - Assemblea

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Sezione; essa è costituita da tutti i Soci ordinari e familiari di età maggiore di anni diciotto; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- a) - adotta lo statuto ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
elegge :

a) *il Presidente sezionale (in alternativa l'elezione può essere effettuata dal Consiglio Direttivo, prevedendolo all'art.19):*

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio dei Probiviri

d) i delegati all'Assemblea dei Delegati del Club Alpino Italiano nel numero assegnato, scelti tra i Soci maggiorenni ordinari e familiari della Sezione, con le modalità stabilite dal presente statuto, escluso il voto per corrispondenza:

e) il Collegio dei Revisori dei conti;

f) delibera le quote associative ed i contributi a carico dei Soci, per la parte destinata alla Sezione ed eccedente le quote stabilite dall'Assemblea dei Delegati;

g) approva annualmente il programma dell'Associazione, l'operato del Consiglio Direttivo, i bilanci d'esercizio e la relazione del Presidente;

h) delibera l'acquisto, l'alienazione di immobili o la costituzione di vincoli reali sugli stessi;

i) *delibera sulla fusione o scissione della Sezione*

- l) delibera lo scioglimento dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimonio;
- m) delibera sulle modifiche da apportare allo statuto sezionale in unica lettura;
- n) delibera la promozione dell'azione di responsabilità nei confronti degli organi direttivi;
- o) delibera su ogni altra questione, contenuta nell'ordine del giorno, che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno venti Soci, aventi diritto al voto; dette mozioni dovranno essere presentate al Consiglio Direttivo in tempo utile per poter essere inserite nell'ordine del giorno.

Art. 15 - Convocazione

L'Assemblea ordinaria dei Soci si svolge almeno una volta all'anno entro il termine perentorio del 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e la nomina delle cariche sociali. L'assemblea straordinaria può essere convocata ogni volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del Collegio dei revisori dei Conti della Sezione o dell'Organo di controllo, ricorrendo le condizioni ed i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, oppure da almeno un decimo dei Soci maggiorenni della Sezione.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata mediante affissione dell'avviso in sezione 20 giorni prima della data stabilita, e spedito ai soci a mezzo posta o in forma elettronica, almeno 15 giorni prima della data; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16 - Partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i Soci ordinari e familiari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'assemblea; i minori di età possono assistere all'Assemblea.

Non sono ammesse deleghe in Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza, di persona, di almeno metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

E' escluso il voto per corrispondenza.

Art. 17 - Presidente e Segretario dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori da scegliersi tra i soci maggiorenni non ricoprenti cariche sociali; spetta alla Commissione verifica poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea spetta il compito di dirigere la discussione in base all'Ordine del giorno.

Art. 18 - Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Le cariche Sociali sono elettive e a titolo gratuito.

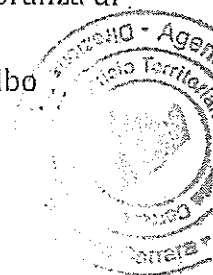
Per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali il voto è libero, in quanto l'elettore ha diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi Socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica. La designazione va espressa su scheda segreta: è escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione. A parità di voti è eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI e in subordine il più anziano. Sono esclusi dal computo i voti di astensione. Nessun Socio può trovarsi eletto contemporaneamente a più di una carica sociale.

Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi; le proposte di modifica devono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno dell'assemblea.

Le deliberazioni concernenti l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei Soci presenti aventi diritto al voto; tali deliberazioni non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e controllo, *qualora relative ad acquisto, alienazione o costituzione di vincoli reali su rifugi e opere alpine nei confronti di terzi.*

La deliberazione di scioglimento della Sezione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei Soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni.



CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19 - Composizione e funzioni

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione della Sezione e si compone di nove componenti, *compreso il Presidente*, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto. In particolare:

- . convoca l'Assemblea dei Soci, stabilendone l'ordine del giorno;
- . propone all'Assemblea dei Soci i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- . nomina la Commissione verifica poteri *di cui all'art.17*;
- . *redige, collaziona e riordina le modifiche dello statuto della sezione*;
- . pone in atto le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- . stabilisce il programma annuale di attività dell'Associazione, e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo;
- . adotta gli atti ed i provvedimenti secondo le direttive impartite dall'Assemblea dei Soci per cui è responsabile in via esclusiva dell'amministrazione, della gestione e dei relativi risultati;
- . *delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali rispetto a quelle generali*;
- . cura la redazione dei bilanci di esercizio della Sezione;
- . propone all'Assemblea la quota di ammissione e la quota associativa annuale;
- . delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- . autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l'Associazione;
- . delibera la costituzione di nuove Sottosezioni con le modalità previste dal presente statuto;
- . delibera sulle domande d'iscrizione di nuovi Soci;

- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni, Gruppi, Scuole, e ne coordina l'attività;
 - cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente statuto sezionale;
 - proclama i Soci venticinquennali, cinquantennali, sessantennali e settantacinquennali;
 - *nella prima seduta utile decide sull'ammissione di nuovi soci o esercita la facoltà di avvalersi della condizione risolutiva riguardante l'ammissione del socio;*
 - *delibera sull'accettazione di donazioni di non modico valore e in caso di legati. Qualora la Sezione venga istituita erede, l'eventuale accettazione deve avvenire con beneficio di inventario;*
- Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo elegge, a scrutinio segreto, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente, l'Economo; *nomina inoltre il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere scelti anche fra i Soci non facenti parte del Consiglio Direttivo e che, in questo caso specifico, non hanno diritto di voto.*
- L'Associazione provvede a dotarsi delle scritture e dei libri sociali obbligatori, che gli associati hanno diritto di esaminare presso la sede sociale dandone un preavviso di almeno quindici giorni.*

Art. 20 - Durata e scioglimento

Gli eletti durano in carica *non più di tre anni* e sono rieleggibili *una prima volta e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione*; il Presidente è rieleggibile una prima volta e lo può essere ancora, dopo almeno un triennio di interruzione.

Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.

Al consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

In caso di dimissione dell'intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Qualora vengano a mancare la maggioranza dei consiglieri originari, l'intero consiglio decade; il Presidente, il Segretario, l'Economo e il Tesoriere rimangono in carica per lo svolgimento degli affari di ordinaria amministrazione e devono convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea per procedere al rinnovo delle cariche sociali. Alla convocazione, in caso di inattività del Consiglio, dovranno provvedere i Revisori dei conti.

Art. 21 - Convocazione

Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i Soci che fanno parte degli Organi Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni, con il consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 22 - Modalità di convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o dal consigliere anziano o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei consiglieri almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della convocazione, ed inviato almeno

cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza. Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza od impedimento, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi dal consigliere con più anzianità di iscrizione al CAI

All'insorgere di eventuale conflitto di interessi su una particolare operazione della Sezione che riguardi il componente del Consiglio Direttivo, il suo coniuge o il convivente, i suoi parenti entro il secondo grado, lo stesso componente non può partecipare alla discussione né alle deliberazioni relative, né può assumere in materia incarichi di controllo o di ispezione.

I verbali delle sedute sono redatti dal segretario o da un consigliere all'uopo designato, approvati nella seduta successiva e sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante. I verbali possono essere consultati dai Soci nella sede Sociale, previa richiesta al Presidente, che non ha facoltà di consentire il rilascio delle copie, anche di stralci dei singoli atti consultati.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere, quali uditori, i soci, salvo quando, a giudizio del Consiglio, ciò sia inopportuno, per la riservatezza degli argomenti all'ordine del giorno. Al Consigliere che, per qualsiasi causa, venga a mancare nel corso del triennio, subentra il primo dei non eletti.



PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

Art.23 - Compiti e nomina del Presidente

Il Presidente della Sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può delegare con il consenso del Consiglio Direttivo; ha la firma Sociale; assolve *almeno* le seguenti funzioni specifiche:

- sottoscrive la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- presenta all'Assemblea dei Soci la relazione annuale, accompagnata dal conto economico dell'esercizio e dallo stato patrimoniale della Sezione;
- pone in atto le deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- congiuntamente all'Economo firma le reversali d'incasso e i mandati di pagamento;
- in caso di urgenza, adotta i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, che dovranno essere ratificati dallo stesso Consiglio nella prima seduta utile.

Il Presidente non può essere rieletto per più di due trienni consecutivi; dopo la sua cessazione dalla carica, non può essere rieletto prima che siano trascorsi altri tre anni.

Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni Sociali completi.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo secondo le modalità stabilite dallo statuto della Sezione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, con gli stessi poteri, in caso di sua assenza o impedimento.

TESORIERE, SEGRETARIO, ECONOMO

Art. 24 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi della Sezione e provvede agli incassi e pagamenti.

Art. 25 - Compiti del Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Sezione.

Art. 26 - Compiti dell'Economo

L'Economo tiene la contabilità dell'Associazione, *conservandone ordinatamente la documentazione*; compila e tiene aggiornato l'inventario dei beni, e redige i bilanci. Egli inoltre firma, insieme al Presidente, le reversali d'incasso e i mandati di pagamento.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 27 - Composizione e durata

Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'organo di controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Sezione. E' costituito da almeno tre componenti, Soci ordinari con anzianità di iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi. Sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge il Presidente tra i propri componenti effettivi, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del collegio. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente; alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.

E' compito dei Revisori dei conti:

- l'esame del conto economico, del bilancio consuntivo e del bilancio previsionale della Sezione, predisponendo apposita relazione da presentare all'assemblea dei Soci;
- il controllo collegiale od individuale degli atti contabili della Sezione o della sottosezione;
- la convocazione dell'assemblea dei Soci nel caso di riscontro di gravi irregolarità contabili o amministrative o di impossibilità di funzionamento del Consiglio Direttivo.

I revisori dei conti hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno anche il diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali, e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. I revisori dei Conti devono inoltre convocare l'Assemblea, qualora riscontrino gravi irregolarità amministrative.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 28 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri non è un organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione di controversie sorte tra soci e tra soci e organi della Sezione.

Quando è investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano giorni 60 (sessanta) da quello in cui al Collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.

Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo giudicante di primo grado.

E' costituito da almeno tre componenti, soci di provata esperienza e vita associativa. Sono eletti dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente tra i propri componenti, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute del Collegio.

TITOLO IV

CARICHE SOCIALI

Art.29 - Elezioni

Le elezioni alle cariche sociali si tengono ogni triennio; le elezioni si svolgono a scheda segreta

Art.30- Commissione elettorale

L'Assemblea che precede quella in cui avranno luogo le elezioni, nomina una commissione elettorale composta da cinque membri. La Commissione elettorale compila una " Lista di orientamento", comprendente nominativi di soci eleggibili alle cariche di Consigliere, Revisore dei Conti, di Delegato alla Sede Centrale e di Probiviro in numero almeno doppio di quello degli eligendi.

La lista di orientamento viene depositata nella sede sociale entro il 31 dicembre precedente le elezioni, e viene esposta all'albo; essa può essere integrata con altri nomi di soci eleggibili,, purché proposti da almeno venti soci aventi diritto al voto; essa quindi deve essere inviata a tutti i soci elettore, unitamente all'avviso di convocazione.

Art.31- Votazioni

Le votazioni hanno inizio nel corso dell'assemblea e proseguono nel giorno seguente, presso la sede sociale, secondo l'orario che verrà comunicato ai soci nello stesso avviso di convocazione.

Art.32- Schede

Le schede per la votazione recano stampata, in ordine alfabetico, la lista di orientamento, con le eventuali integrazioni, e recano inoltre tante righe in bianco quanto sono i candidati da eleggere.

L'elettore deve indicare, come massimo, numero sei preferenze per la lista degli eleggibili alla carica di consigliere, numero due preferenze per la lista degli eleggibili alla carica di Revisore, numero due preferenze per la lista degli eleggibili alla carica di Probiviro e numero una preferenza per l'elezione del delegato alla Sede centrale.



Per esprimere le sue preferenze, l'elettore traccia una crocetta accanto ai nomi compresi nella lista di orientamento, oppure trattandosi di nomi non compresi in detta lista li scrive direttamente nelle apposite righe in bianco.

Art.33 - Delegato alla Sede centrale

La carica di Delegato alla Sede centrale è compatibile con quella di Consigliere o Revisore dei Conti o Probiviro.

Art.34 - Spoglio schede

Non appena ultimate le operazioni elettorali, il Presidente dell'Assemblea, assistito dagli scrutatori, procede allo spoglio delle schede.

Art.35 - Proclamazione degli eletti

Ultimato lo spoglio, il Presidente dell'Assemblea proclama eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggiore numero di voti; a parità di voti, prevale il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione, e, in subordine, il più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea dà notizia dei risultati mediante affissione nella sede sociale, e convoca il nuovo Consiglio Direttivo, entro quindici giorni da quello delle elezioni.

Art.36 - Condizioni di eleggibilità

Sono eleggibili alle cariche sociali i Soci con diritto di voto in possesso dei seguenti requisiti:

- siano iscritti all'associazione da almeno due anni di provata capacità e competenza per attuare e conseguire gli scopi indicati dallo Statuto e dal Regolamento generale del Club Alpino Italiano.

- non abbiano riportato condanne per un delitto non colposo;

- siano soggetti privi di interessi personali diretti o indiretti nella gestione del patrimonio Sociale.

La gratuita delle cariche, *fatte salve le specifiche previsioni di legge*, esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al Socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica Sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato o attribuzione di incarico, nonché per almeno tre anni dopo la loro conclusione.

Non sono eleggibili alle cariche Sociali o candidabili ad incarichi quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club Alpino Italiano o quanti intrattengono un rapporto economico continuativo con le strutture centrale o territoriali.

TITOLO V

COMMISSIONI, GRUPPI E SCUOLE

Art.37 - Commissioni, Gruppi e Scuole

Il Consiglio Direttivo può costituire organi tecnici consultivi, commissioni e scuole, formati da Consiglieri e/o Soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero di componenti, le funzioni, i poteri, specialmente definiti in un regolamento predisposto dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi aventi autonomia tecnico- organizzativa ed amministrativa in linea con le direttive sezionali degli eventuali OTC/OTP di riferimento. Tali gruppi operano secondo apposito regolamento sezionale, non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di gruppi di non Soci.

L'Associazione può altresì costituire, nel proprio seno, gruppi organizzati di soci- su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni- che intendano sviluppare in particolare una delle attività dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini dell'Associazione stessi.

TITOLO VI SOTTOSEZIONI

Art.38 - Costituzione

Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni; la sottosezione fa parte integrante della Sezione agli effetti del tesseramento e del computo del numero dei delegati elettivi all'Assemblea dei delegati del C.A.I. I Soci della Sottosezione hanno gli stessi diritti dei Soci della Sezione: La Sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall'ordinamento della Sezione, ma in ogni caso non intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento, che non può essere in contrasto con quello della Sezione e che è soggetto all'approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione.

TITOLO VII PATRIMONIO

Art. 39 - Patrimonio

Il patrimonio Sociale è costituito da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio; da qualsiasi altro bene o somma *che pervenga a qualunque titolo* o venga erogata da enti o privati per il raggiungimento degli scopi statuari.

Le entrate sociali sono costituite:

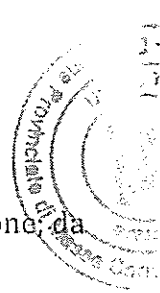
- . dalle quote associative annuali di spettanza della Sezione;
- . dalle quote di ammissione;
- . dai canoni dei rifugi ed altri introiti sui beni sociali;
- . da altre donazioni, proventi o lasciti.

I fondi liquidi che non siano necessari per le esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto corrente bancario o postale intestato alla Sezione stessa.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, che va presentato all'Assemblea ordinaria, per l'approvazione.

I Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.



E' vietata la distribuzione fra i Soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi di riserve.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

TITOLO VIII AMMINISTRAZIONE

Art.40 - Esercizio Sociale

Gli esercizi Sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere presentati all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Il bilancio reso pubblico mediante affissione all'albo sezionale per almeno quindici giorni antecedenti l'Assemblea dei Soci, deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica della Sezione. Dal bilancio devono espressamente risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

In caso di scioglimento della Sezione, che comporta il contemporaneo scioglimento della Sottosezione, *il patrimonio residuo è devoluto, su designazione dell'Assemblea dei Soci e previo parere positivo dell'Ufficio di controllo, al Raggruppamento Regionale o Provinciale di appartenenza purché costituito in ETS. Ove il Raggruppamento non sia costituito in ETS, il patrimonio sarà devoluto a una o più sezioni, purché costituite in ETS, appartenenti allo stesso Raggruppamento Regionale o Provinciale o ad altro Raggruppamento.*

In caso di scioglimento di una Sottosezione, le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, da farsi sotto il controllo del Collegio regionale o interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione. I Soci delle Sottosezione mantengono la loro iscrizione alla Sezione.

TITOLO IX CONTROVERSIE

Art. 41 - Tentativo di conciliazione

La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Probiviri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale, non potranno essere deferite all'autorità giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengano aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Generale del CAI, dal Regolamento disciplinare e dal Regolamento per la risoluzione delle controversie e per l'impugnazione di atti di atti e di provvedimenti, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Le controversie che dovessero insorgere tra Soci o tra Soci e Organismi sezionali, prima di accedere agli organi superiori del C.A.I., devono essere sottoposte alla valutazione dei Probiviri della Sezione nel tentativo di riconciliazione delle parti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art.42 - Rinvio alle norme del Club Alpino Italiano e alle disposizioni di legge, ed entrata in vigore

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale del Club Alpino Italiano, *la normativa vigente di cui al Decreto Legislativo 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore) e relative disposizioni di attuazione nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.* Il presente ordinamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Ogni modifica del presente statuto dovrà essere deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei Soci della Sezione. Essa acquisterà efficacia solo dopo l'approvazione da parte del Comitato centrale di indirizzo e controllo del CAI.

Il su esteso testo è stato approvato dall'Assemblea dei Soci della Sezione di Carrara del Club Alpino Italiano nella seduta del giorno 18 settembre 2020.

Il Presidente della Sezione _____

Ago Vignale

Il Presidente dell'Assemblea _____

Enrico For



3 1531 27/10/2020

0,00 TZR20L001531000ZH
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR

